



Comune di Ostellato

PROVINCIA DI FERRARA

Regolamento distrettuale per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 anni)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 58 del 27.11.2021

Indice

Parte prima

Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi, segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) dei servizi ricreativi e attività di vigilanza e controllo

- Art. 1) Servizi educativi per la prima infanzia
- Art. 2) Concessione autorizzazione al funzionamento
- Art. 3) Autorizzazione al funzionamento
- Art. 4) Servizi sperimentali
- Art. 5) Servizi ricreativi
- Art. 6) Iniziative di conciliazione
- Art. 7) Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento
- Art. 8) Obblighi regolamentari
- Art. 9) Commissione tecnica distrettuale
- Art. 10) Attività di vigilanza e controllo
- Art. 11) Svolgimento dell'attività di vigilanza
- Art. 12) Sanzioni per mancanza di autorizzazione al funzionamento
- Art. 13) Sanzioni per mancata segnalazione di inizio attività
- Art. 14) Termini per introduzione o ripristino dei requisiti obbligatori
- Art. 15) Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi educati per la prima infanzia
- Art. 16) Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi ricreativi
- Art. 17) Pagamento delle sanzioni

Parte seconda

Accreditamento e sistema di valutazione della qualità dei servizi educativi (0-3 anni)

- Art. 18) Normativa, finalità e requisiti
- Art. 19) Domanda di accreditamento
- Art. 20) Concessione dell'accREDITamento
- Art. 21) Procedura per l'accREDITamento
- Art. 22) Funzioni del Comune
- Art. 23) Funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale
- Art. 24) Funzioni della Commissione Tecnica Distrettuale
- Art. 25) Obblighi regolamentari
- Art. 26) Attività di vigilanza e controllo
- Art. 27) Sanzioni per mancanza o perdita dei requisiti per l'AccREDITamento
- Art. 28) Norme di prima attuazione e transitorie
- Art. 29) Abrogazione
- Art. 30) Rinvio

Parte prima

Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi, segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) dei servizi ricreativi e attività di vigilanza e controllo

Articolo 1) Servizi educativi per la prima infanzia

1. I servizi educativi per la prima infanzia destinati ai bambini da 0 a 3 anni (di seguito servizi educativi) sono stabiliti dalla Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (di seguito L.R. 19/2016), e sono i seguenti:

- Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali);
- Servizi educativi integrativi al nido, anche istituiti presso luoghi di lavoro:
 - a) Spazio bambini,
 - b) Centro per bambini e famiglie,
 - c) Servizi domiciliari (organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni),
 - d) Servizi sperimentali.

Articolo 2) Concessione autorizzazione al funzionamento

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi è concessa dal Comune, dove ha sede il servizio, in attuazione della L.R. 19/2016 e delle direttive deliberate in materia dalla Regione Emilia Romagna.

2. L'organo comunale competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, previa acquisizione del parere della Commissione Tecnica Distrettuale, d'ora in poi CTD, è il Dirigente o la PO o il Responsabile del Servizio dell'Area Infanzia e Istruzione del Comune di competenza.

3. L'Autorizzazione al funzionamento è rilasciata ai servizi educativi privati.

Articolo 3) Autorizzazione al funzionamento

1. L'autorizzazione al funzionamento sarà rilasciata ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfino pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e nell'allegato A) della DGR n.1524/2017.

2. Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, con l'indicazione dei tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

3. Sarà negata l'autorizzazione al funzionamento in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio.

4. Sarà negata inoltre l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A della stessa deliberazione regionale.

5. In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

6. Per i servizi educativi di cui al precedente art. 1, la domanda di Autorizzazione al funzionamento e la documentazione prevista deve essere presentata:

- allo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP di competenza del Comune, dove ha sede il servizio, attraverso la piattaforma regionale SuapER-FE;
- alla CTD, Commissione Tecnica Distrettuale, tramite PEC presso il Comune capofila con la stessa modulistica e relativi allegati di cui alla sopra richiamata piattaforma regionale.

7. La domanda deve contenere:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
- esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione;
- sede del servizio.

8) Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante:

- il possesso dei requisiti degli spazi indicati nell'Allegato A della DGR 1524/2017 per la tipologia di servizio che si intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti;
- i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini previsto, numero di educatori con relativo titolo di studio, numero di ausiliari, orario del personale, contratto di lavoro applicato al personale);
- per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle previsioni dell'art. 16, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alle procedure di acquisto degli stessi;
- la rispondenza degli arredi e dei giochi all'età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.5 dell'Allegato A della direttiva succitata;
- la quota dell'orario di lavoro del personale destinata alla programmazione delle attività educative, alla promozione della partecipazione delle famiglie, nonché alla formazione,
- la copertura assicurativa del personale e dell'utenza;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all'ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi;

c) segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (di cui art. 23 della LR 30 luglio 2013, n. 15) oppure certificato di conformità edilizia e agibilità, anche acquisito con silenzio assenso, oppure certificato di abitabilità;

- d) piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato che indichi sinteticamente il processo che verrà attivato e gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio e descriva le azioni che verranno messe in atto per il miglioramento del benessere organizzativo del personale;
- e) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in particolare:
 - superfici, altezze, destinazione d'uso dell'immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il servizio;
 - organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni;
 - piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
- f) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'AUSL per i servizi che prevedono il pasto, anche nel caso di diete richieste dalle famiglie per motivi religiosi o culturali;
- g) piano di autocontrollo (di cui al REG. CE n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari), anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1869/2008 "Semplificazione del sistema HACCP per alcune imprese del settore alimentare";
- h) dichiarazione di impegno, da parte del soggetto gestore, a non avvalersi di personale, sia educativo che ausiliario, che si trovi in una delle situazioni indicate al paragrafo 1.7 "Requisiti organizzativi" dell'Allegato A della direttiva suindicata;
- i) certificato del casellario giudiziale, ai sensi del D.lgs. 39/2014, ove richiesto.

9. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario ad acquisire la documentazione o i chiarimenti eventualmente richiesti.

10. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del gestore, secondo le procedure previste da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP attraverso la piattaforma regionale SuapER-FE.

Articolo 4) Servizi sperimentali

1. I servizi sperimentali di cui al precedente art. 1, lettera d), sono caratterizzati dalla necessità di far fronte a esigenze di innovazione, a particolari situazioni sociali e territoriali nonché a bisogni peculiari delle famiglie anche a seguito di emergenze o calamità naturali.

2. Il gestore che vuole avviare una sperimentazione presenta domanda al Comune sul cui territorio intende realizzarla, corredata del progetto pedagogico e dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio.

3. La domanda e la documentazione prevista va presentata:

- allo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP di competenza del Comune, dove ha sede il servizio, attraverso la piattaforma regionale SuapER-FE;
- alla CTD tramite PEC presso il Comune capofila con la stessa modulistica e relativi allegati di cui alla sopra richiamata piattaforma regionale.

4. La pratica, unitamente al parere di merito espresso per il Comune di competenza dalla CTD, è trasmessa al Nucleo regionale di valutazione sui servizi sperimentali, il cui parere è vincolante.

5. Recepito l'esito della valutazione regionale, il Dirigente o la Posizione Organizzativa o il Responsabile del Servizio dell'Area Infanzia e Istruzione del Comune di competenza procede con il rilascio o con il diniego dell'autorizzazione secondo le procedure previste.

Articolo 5) Servizi ricreativi

1. I servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni, di cui all'art. 9 della L.R.19/2016, non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento.

2. I gestori, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività e la documentazione prevista:

- allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP di competenza del Comune, dove ha sede il servizio, attraverso la piattaforma regionale SuapER-FE;
- alla CTD tramite PEC presso il Comune capofila con la stessa modulistica e relativi allegati di cui alla sopra richiamata piattaforma regionale.

Articolo 6) Iniziative di conciliazione

1. Le iniziative di conciliazione, ovvero le iniziative autonome delle famiglie di cui all'art. 9, comma 5, della L.R. 19/2016, non sono soggette ad alcun tipo di autorizzazione.

2. Le iniziative di conciliazione si svolgono presso l'abitazione dei bambini in età da 3 a 36 mesi e possono essere collegate, su richiesta, al sistema dei servizi anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico e del coordinamento pedagogico.

3. Le iniziative di conciliazione per la loro natura privata e la scelta di tipo domestico sono rivolte ad un numero massimo di tre bambini accolti nella casa di uno di essi e la scelta è demandata alla famiglia, libera di avvalersi di persona di fiducia.

4. Le iniziative autonomamente attivate, che richiedono il collegamento in rete ai servizi 0-6 anni, devono comunicare al Comune – Area Infanzia e Istruzione i contatti di riferimento del gruppo di famiglie.

Articolo 7) Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento

1. L'autorizzazione al funzionamento comporta:

- a) l'obbligo del soggetto autorizzato di consentire l'attività di vigilanza da parte della Commissione Tecnica Distrettuale;
- b) l'obbligo di comunicare preventivamente all'organo competente che ha rilasciato l'autorizzazione qualsiasi variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di autorizzazione;
- c) l'obbligo da parte degli enti capofila di distretto di trasmettere annualmente alla regione gli elenchi dei servizi autorizzati, ai sensi di quanto disposto all'art.19, comma 2 della legge regionale;

- d) l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 14 della legge regionale.

Articolo 8) Obblighi regolamentari

1. I gestori dei servizi educativi sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:

- a) esporre al pubblico l'autorizzazione al funzionamento in forma accessibile ed evidente;
- b) adottare e aggiornare quotidianamente il registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dalla CTD;
- c) provvedere alla formazione permanente in servizio del personale educativo, anche facendolo partecipare alle iniziative di formazione organizzate annualmente dal Comune;
- d) predisporre una specifica procedura per l'evacuazione dei piccoli utenti che tenga conto delle limitazioni legate all'età e che preveda prove pratiche di evacuazione dei bimbi in un contesto di gioco;
- e) conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:
 - progetto pedagogico, redatto in linea con l'indice regionale;
 - piano finalizzato alla prevenzione valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato;
 - titoli di studio del personale educativo rispondenti ai criteri definiti dalla L.R. n. 19/2016 e successive delibere regionali;
 - contratti di lavoro del personale educativo nonché del personale addetto ai servizi generali;
 - attestati relativi alla frequenza dei corsi di prevenzione incendi e di primo soccorso da parte del personale;
 - attestazioni relative alle coperture assicurative di utenti e personale;
 - documenti di valutazione dei rischi;
 - piano di evacuazione con l'individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
 - conformità degli impianti elettrici, termici e a gas nonché di riscaldamento corredata dagli allegati obbligatori.

2. I gestori dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:

- a) adottare e aggiornare quotidianamente il registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti, nella versione predisposta dalla CTD;
- b) conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:
 - contratti di lavoro del personale;
 - attestati relativi alla frequenza dei corsi di prevenzione incendi e di primo soccorso da parte del personale;
 - attestazioni relative alle coperture assicurative di utenti e personale;
 - documento di valutazione dei rischi;
 - piano di evacuazione con l'individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
 - conformità degli impianti elettrici, termici e a gas nonché di riscaldamento corredata dagli allegati obbligatori.

Articolo 9) Commissione Tecnica Distrettuale

1. La CTD, Commissione tecnica distrettuale, che opera per l'ambito del Distretto sud est della Provincia di Ferrara, è istituita in forma associata tra i Comuni del Distretto

tramite convenzione ai sensi dell'art. art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di Distretto.

2. La CTD adempie alle seguenti funzioni previste dalle normative regionali:

- esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;
- svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.

3. La CTD adempie, altresì, alle seguenti funzioni:

- esprime il parere preventivo sui progetti di apertura dei servizi educativi e ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni entro 45 giorni dalla richiesta, fatte salve le sospensioni per il tempo strettamente necessario ad acquisire la documentazione o i chiarimenti eventualmente richiesti;
- esprime il parere di merito, di cui al precedente art. 4, comma 3;
- svolge le attività di vigilanza e controllo sui servizi educativi pubblici e privati e sui servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni e sulle loro strutture.

4. Per lo svolgimento delle funzioni, la CTD deve essere dotata delle seguenti professionalità:

- amministrativa con funzioni di Presidente;
- pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
- igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna;
- edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

Articolo 10) Attività di vigilanza e controllo

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi e sui servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni i Comuni del Distretto sud est si avvalgono della Commissione Tecnica Distrettuale.

2. La Commissione tecnica distrettuale procede attraverso verifiche e sopralluoghi tesi ad accertare:

- il rispetto della normativa vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- la permanenza dei requisiti a base dell'autorizzazione al funzionamento;
- il corretto funzionamento dei servizi educativi e dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni;
- le condizioni di spazi, impianti, attrezzature, arredi e giochi che devono mantenere caratteristiche tali da tutelare la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini.

3. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 19/2016, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara garantisce la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.

4. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall' Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara e per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5 Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro e organi competenti.

6 Le inosservanze ascrivibili alle materie di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, eventualmente riscontrate dalla CTD, saranno comunicate alle autorità competenti.

Articolo 11) Svolgimento dell'attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia è effettuata dalla CTD attraverso sopralluoghi e/o verifiche a fronte di segnalazioni, in particolare dei Comuni e delle famiglie.

2. Quando da sopralluoghi e verifiche emergono inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori, il Presidente della CTD contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile della gestione, fatta salva la facoltà del gestore stesso di presentare entro 10 giorni controdeduzioni, memorie e documenti che la Commissione Tecnica Distrettuale valuterà ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute esimenti dell'addebito, la CTD trasmette gli atti al Dirigente del servizio comunale competente per l'irrogazione della sanzione.

4. In ogni caso, qualora la CTD rilevi carenze tali da determinare rischi per la salute e la sicurezza dei bambini trasmette immediatamente la relativa comunicazione al Dirigente del Servizio comunale competente per disporre la chiusura del servizio.

Articolo 12) Sanzioni per mancanza di autorizzazione al funzionamento

1. Chiunque eroghi un servizio educativo senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00 e determinata in € 6.000,00, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini. La sanzione è irrogata dal Dirigente del Servizio comunale competente.

2. Ai gestori che eroghino servizi educativi senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1°, è assegnato dal Dirigente del Servizio comunale competente un termine di 30 giorni entro il quale presentare la domanda di autorizzazione al funzionamento e la documentazione prevista. Decorso inutilmente detto termine lo stesso Dirigente dispone la chiusura del servizio.

Articolo 13) Sanzioni per mancata segnalazione di inizio attività

1. Chiunque eroghi un servizio ricreativo rivolto a bambini di età inferiore a tre anni senza aver presentato la segnalazione di inizio attività è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00 e determinata in € 6.000,00, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi

siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini. La sanzione è irrogata dal Dirigente del servizio comunale competente.

2. Ai gestori che eroghino servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto al comma 1°, è assegnato dal Dirigente del Servizio comunale competente un termine di 30 giorni entro il quale presentare la segnalazione certificata di inizio attività e la documentazione prevista. Decorso inutilmente detto termine lo stesso Dirigente dispone la chiusura del servizio ricreativo.

Articolo 14) Termini per introduzione o ripristino dei requisiti obbligatori

1. Qualora siano accertate inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste negli articoli successivi, è assegnato dalla CTD un termine per la messa in pristino ovvero per il ripristino dello stesso, non superiore a:

a) 10 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti:

- alla igienicità degli spazi utilizzati dai bambini, che deve essere ripristinata immediatamente;
- al titolo di studio del personale educativo dei servizi educativi per la prima infanzia, che deve essere soddisfatto nel termine di 2 mesi;

b) 60 giorni per i requisiti di ordine strutturale attinenti:

- alle condizioni strutturali relative alla ricettività della struttura;
- alle caratteristiche e all'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni;
- ad altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;

c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi.

Dei suddetti adempimenti dovrà essere data comunicazione entro 10 giorni dalla loro attuazione.

2. Accertato il persistere della violazione oltre i suddetti termini, la CTD ne dà comunicazione al Dirigente del servizio comunale competente per la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento con chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante, che in ogni caso deve intervenire negli ulteriori termini di 90 giorni per i requisiti di cui alle lettere a) e b) e 150 giorni per i requisiti di cui alla lettera c) pena la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio.

Articolo 15) Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi educativi per la prima infanzia

1. L'accertamento della mancanza o della perdita di uno o più requisiti obbligatori dei servizi educativi comporta una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00 per ogni singola infrazione.

2. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:

a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- mancata destinazione di una quota del lavoro del personale alle attività di formazione permanente in servizio e di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
- insufficiente dotazione di sanitari;
- insufficiente allestimento dello spazio interno ed esterno;

- assenza di uno spazio destinato ai genitori;
 - mancato rispetto degli obblighi richiamati nell'autorizzazione al funzionamento;
 - modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento;
 - altre difformità ai requisiti obbligatori previsti per l'autorizzazione al funzionamento;
 - possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta;
 - utilizzo, anche parziale, dei locali oggetto di autorizzazione per erogare in concomitanza con il servizio autorizzato altri servizi non previsti nell'autorizzazione stessa;
 - mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione al funzionamento in forma accessibile ed evidente;
 - mancata adozione del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dalla CTD;
 - mancato aggiornamento quotidiano del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dal CTD;
- b) da € 2.500,00 a € 8.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:
- mancata formazione al personale educatore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato;
 - mancato rispetto del rapporto numerico personale educativo/bambini;
 - mancato rispetto del rapporto numerico addetti servizi generali/bambini;
 - superamento del numero dei bambini accolti nella struttura rispetto agli autorizzati dal 15% in più fino ad un massimo del 35%;
 - condizioni di igiene inadeguate degli spazi con particolare riferimento agli spazi utilizzati dai bambini;
 - assenza di locali o di spazi adeguati a fungere da depositi per attrezzature di pulizia, biancheria;
 - insufficienti servizi igienici;
 - insufficiente dotazione dello spazio interno ed esterno;
 - dotazione di arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie;
 - difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di modesta pericolosità per i bambini;
- c) da € 3.000,00 a € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:
- numero di pasti insufficiente rispetto al numero dei bambini;
 - inadeguatezza dei titoli di studio del personale educativo;
 - mancata copertura assicurativa del personale e degli utenti;
 - superamento del numero dei bambini accolti nella struttura di oltre il 35% rispetto a quanto autorizzato;
 - mancanza del piano di evacuazione;
 - mancanza della procedura per l'evacuazione dei piccoli utenti, che tenga conto delle limitazioni legate all'età e che preveda periodiche prove pratiche di evacuazione dei bimbi in un contesto di gioco;
 - mancanza del Piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress da lavoro-correlato;
 - utilizzo di arredi e attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità;
 - difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di elevata pericolosità per i bambini.

3. Oltre alla applicazione della sanzione amministrativa, è fatta salva la chiusura immediata del servizio educativo qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.

Articolo 16) Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi ricreativi

1 L'accertamento della mancanza o della perdita di uno o più requisiti obbligatori dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni comporta una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00 per ogni singola infrazione.

2. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:

a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- mancata adozione del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dalla CTD;
- mancato aggiornamento quotidiano del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dalla CTD;

b) da € 2.500,00 a € 8.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- condizioni di igiene inadeguate degli spazi con particolare riferimento agli spazi utilizzati dai bambini;
- insufficiente dotazione degli spazi;
- dotazione di arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie;
- difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di modesta pericolosità per i bambini;

c) da € 3.000,00 a € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- mancato rispetto della disposizione che prevede una frequenza massima di due giorni alla settimana per un massimo di due ore al giorno;
- mancato rispetto del divieto di erogare il servizio mensa;
- mancanza del piano di evacuazione;
- utilizzo di arredi e attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità;
- difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di elevata pericolosità per i bambini.

3. Oltre alla applicazione della sanzione amministrativa, è fatta salva la chiusura immediata del servizio ricreativo qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.

Articolo 17) Pagamento delle sanzioni

1. Le sanzioni relative alle violazioni del presente regolamento sono notificate al destinatario con l'indicazione dell'importo della sanzione e delle relative modalità di pagamento.

2. Le sanzioni di cui agli artt. 11 e 12 sono pagate:

- in misura ridotta, corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo, determinata in € 3.333,33, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della contestazione;
- in misura intera, qualora il pagamento in misura ridotta non sia avvenuto, determinata in € 6.000,00, da corrispondere entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

3. Le sanzioni di cui agli artt. 14 e 15 sono pagate:

- in misura ridotta, corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo, da determinare in

- relazione ai casi specifici, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica delle sanzioni;
- in misura intera, qualora il pagamento in misura ridotta non sia avvenuto;
 - determinata in relazione alla gravità dell'infrazione, da corrispondere entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Parte seconda

Accreditamento e sistema di valutazione della qualità dei servizi educativi (0-3 anni)

Articolo 18) Normativa, finalità e requisiti

1. L'accREDITAMENTO dei servizi educativi per la prima infanzia destinati ai bambini da 0 a 3 anni (di seguito servizi educativi) è disciplinato dalla Legge regionale 25 novembre 2016 n.19 (di seguito L.R. 19/2016) e successive direttive applicative.

È stato istituito per garantire la qualità dell'offerta dei servizi educativi presenti nel territorio ed è finalizzato a promuovere la qualità diffusa e sostenibile nei servizi educativi per la prima infanzia.

L'accREDITAMENTO si basa sui requisiti previsti dalla direttiva specifica cui il presente regolamento rimanda e di seguito sinteticamente richiamati:

- Predisporre un Progetto Pedagogico del servizio redatto secondo l'indice regionale e contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
- Disporre della figura del Coordinatore Pedagogico in possesso dei requisiti previsti all'art. 32 della L.R. 19/2016;
- Effettuare una adeguata formazione del personale;
- Adottare strumenti di autovalutazione del servizio, garantendo la partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità che ha carattere ricorsivo;
- Attuare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso e le misure idonee a garantire la trasparenza e la partecipazione delle famiglie.

2. L'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei servizi educativi privati ed è condizione di funzionamento per i servizi educativi pubblici.

Articolo 19) Domanda di AccredITAMENTO

1. La domanda di accREDITAMENTO e connessa dichiarazione sostitutiva deve essere presentate tramite PEC da parte del privato:

- al Comune, dove ha sede il servizio;
- alla CTD presso il Comune capofila;

secondo gli schemi allegati 1) e 2) alla direttiva approvata con deliberazione n. 1.035 del 29 giugno 2021 della Giunta Regionale.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) il progetto pedagogico redatto secondo l'indice regionale;
- b) la descrizione delle misure di accesso e partecipazione delle famiglie (art. 6 della L.R. 19/2016) con le indicazioni di cui alla direttiva approvata con deliberazione n. 704 del 30 maggio 2019 della Giunta Regionale.

Articolo 20) Concessione dell'Accreditamento

1. L'accREDITamento dei servizi educativi è concesso dal Comune, dove ha sede il servizio, in attuazione della L.R. 19/2016 e delle direttive approvate con deliberazioni n. 704/2019 e 1035/2021 della Giunta Regionale.
2. L'organo comunale competente al rilascio dell'accREDITamento, previa acquisizione del parere obbligatorio della CTD, è il Dirigente o la Posizione Organizzativa o il Responsabile del Servizio, ai quali afferisce l'area Infanzia e Istruzione.

Articolo 21) Procedura per l'AccREDITamento

1. L'accREDITamento è rilasciato entro 60 giorni decorrenti dalla trasmissione della documentazione alla CTD; in sede di prima applicazione può essere prorogato di ulteriori 60 giorni, dando atto che, in caso di particolare necessità, si potrà disporre di ulteriori 30 giorni.
2. L'accREDITamento di ciascun servizio ha durata coincidente a quella dell'autorizzazione al funzionamento.
3. È fatta salva la facoltà del richiedente di presentare all'atto della richiesta di accREDITamento, nuova domanda di autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 3 del presente regolamento per uniformare le scadenze.

Articolo 22) Funzioni del Comune

1. Il Comune di competenza, ricevente la domanda di accREDITamento:
 - a) verifica la vigenza dell'autorizzazione al funzionamento;
 - b) trasmette alla CTD, in caso di servizio già autorizzato, la copia dell'autorizzazione al funzionamento del servizio educativo con la relativa scadenza;
 - c) acquisisce il parere obbligatorio della CTD;
 - d) emette il provvedimento di concessione dell'accREDITamento ad avvenuta acquisizione del parere obbligatorio della CTD uniformandosi in tutto ad esso oppure discostandosene anche totalmente motivando la propria scelta nell'atto stesso;
 - e) invia comunicazione dell'avvenuta concessione dell'accREDITamento:
 - al soggetto privato interessato;
 - alla CTD che implementa l'elenco distrettuale dei servizi accREDITati;
 - al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), allegando il parere della CTD;
 - f) inserisce gli estremi dell'atto di accREDITamento nell'anagrafica Regionale (SPI-ER);
 - g) esercita il potere di controllo sulla permanenza dei requisiti dell'accREDITamento.

Articolo 23) Funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale

1. Il Coordinamento Pedagogico Territoriale (d'ora in poi anche CPT) di cui all'art. 33, comma 2, della L.R. 19/2016 formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia pubblici e privati della Provincia ha funzioni di:
 - a) formazione, confronto, scambio, supporto all'innovazione, alla sperimentazione e alla qualificazione dei servizi;
 - b) supporto al percorso di valutazione della qualità, in particolare il CPT realizza le seguenti azioni:

- adatta alla situazione locale lo schema dello “strumento di valutazione della qualità” già elaborato a livello regionale, precisando in particolare i criteri di valutazione e i descrittori e una volta predisposto o aggiornato lo invia alle Commissioni Tecniche Distrettuali della Provincia di Ravenna;
- supporta a livello formativo l'attività dei servizi impegnati nel percorso dell'autovalutazione nelle varie fasi;
- monitora e raccoglie le presenze dei coordinatori pedagogici pubblici e privati agli incontri periodici del CPT e le attesta annualmente o su richiesta del gestore o del Coordinatore Pedagogico del servizio;
- utilizza le risultanze del percorso territoriale di valutazione al fine di predisporre adeguati piani di formazione del personale e dei coordinatori pedagogici.

Articolo 24) Funzioni della Commissione Tecnica Distrettuale

1. La CTD di cui all'art. 22 L.R. 19/2016 e all'art. 8 del presente regolamento, è composta nella fattispecie in forma ristretta, dal Presidente e dalla componente pedagogica. Per quest'ultima è assicurata la partecipazione paritetica della componente privata e di quella pubblica, anche eventualmente di coordinatori pedagogici supplenti, in relazione al numero delle richieste di parere da esaminare.

2. La CTD nella fase istruttoria delle domande di accreditamento:

- a) analizza e verifica la correttezza della domanda e della documentazione allegata;
- b) verifica il progetto pedagogico e precisamente:
 - la completezza nella sua articolazione come da indice regionale;
 - la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;
- c) richiede, in caso di non completezza della domanda l'integrazione del suo contenuto.

In tal caso il termine è sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti indispensabili al rilascio dell'accREDITAMENTO.

3. La CTD al termine dell'istruttoria:

- esprime il parere obbligatorio entro il termine e lo trasmette al Comune di competenza per il rilascio dell'accREDITAMENTO;
- implementa l'elenco distrettuale dei servizi accREDITATI.

4. Qualora un servizio richieda sia l'autorizzazione al funzionamento che l'accREDITAMENTO la CTD, nella composizione di cui all'art. 8 del presente regolamento:

- provvede a completare l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
- invia il parere al Comune per consentire l'adozione dell'atto autorizzatorio e resta in attesa della comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
- provvede infine ad inviare il parere sull'accREDITAMENTO, elaborato dai componenti nella composizione ristretta.

Articolo 25) Obblighi regolamentari

1. I gestori dei servizi educativi privati, oltre a possedere i requisiti previsti dalla direttiva sull'accREDITAMENTO, sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:

- a) esporre al pubblico il provvedimento dell'accREDITAMENTO in forma accessibile ed evidente;

- b) realizzare il percorso ricorsivo dell'autovalutazione della qualità, così come previsto nelle linee guida, utilizzando lo strumento di valutazione condiviso a livello provinciale in sede di CPT
- c) elaborare un report di autovalutazione della qualità redatto secondo l'indice regionale, a cura del Coordinatore Pedagogico, da inviare al CPT, alla CTD e al Responsabile del Servizio comunale competente per i servizi 0-3 anni;
- d) predisporre uno specifico progetto educativo annuale del servizio con riferimento e in linea con quanto delineato nel progetto pedagogico;
- e) predisporre nella seconda e terza fase del processo triennale di autovalutazione una relazione sintetica annuale con i seguenti contenuti:
 - una sintesi del progetto educativo annuale;
 - la formazione del personale collegata ai bisogni emersi;
 - le azioni di miglioramento messe in campo;
 - il funzionamento del gruppo di lavoro (frequenza incontri, attività/obiettivi di coordinamento, ecc.);
 - la promozione delle relazioni con le famiglie.

2. I gestori dei servizi educativi devono pertanto conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:

- Report di autovalutazione redatto dal Coordinatore Pedagogico (comma 1 lettera c);
- Progetto educativo annuale (comma 1 lettera d);
- Relazione sintetica annuale (comma 1 lettera e);
- Attestati relativi alla frequenza dei corsi di formazione da parte del personale;
- Certificati di presenza del coordinatore pedagogico al Coordinamento Pedagogico Territoriale;
- Documenti attestanti le ore effettuate dal coordinatore pedagogico per il servizio educativo.

3. Nel periodo di validità dell'accreditamento devono essere segnalate al Comune tutte le variazioni intervenute rispetto alle l'attività educativa e riguardanti i requisiti essenziali dichiarati in sede di accreditamento

Articolo 26) Attività di vigilanza e controllo

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi accreditati, il Comune si avvale della CTD nella sua composizione ristretta

2. La Commissione Tecnica Distrettuale, entro un anno dalla concessione dell'accreditamento, procede attraverso verifiche amministrativo/pedagogiche e audit tese ad accertare:

- l'avvenuta partecipazione dei coordinatori pedagogici dei servizi pubblici e privati accreditati alle attività del CPT;
- l'avvenuta redazione dei report di autovalutazione del servizio educativo entro un anno dall'avvio del processo di autovalutazione della qualità.

3. L'attività di vigilanza e controllo relativi alla permanenza dei requisiti alla base dell'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, è effettuata dalla CTD attraverso:

- a) richieste ai gestori privati, con cadenza annuale, di attestazioni sulla permanenza dei parametri gestionali/amministrativi/pedagogici stabiliti dalla normativa regionale;

b) controlli a campione anche mediante sopralluoghi, per almeno il 10% all'anno dei servizi educativi accreditati e comunque assicurando almeno un AUDIT e/o una ispezione nel periodo di validità dell'accreditamento finalizzati a verificare:

- il rispetto di quanto delineato nel progetto pedagogico e la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;
- l'avvenuta partecipazione al percorso di valutazione in maniera ricorsiva;
- la realizzazione degli impegni dichiarati e della partecipazione al percorso di qualità:

□ 1° anno autovalutazione;

□ 2° e 3° anno azioni di miglioramento.

4. Quando da sopralluoghi e verifiche emergono inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori per l'accreditamento, il Presidente della CTD contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile della gestione, fatta salva la facoltà del gestore stesso di presentare entro 10 giorni controdeduzioni, memorie e documenti che la CTD valuterà ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. Nel caso che le controdeduzioni non siano ritenute esimenti dell'addebito, la CTD trasmette gli atti al Dirigente del servizio comunale competente per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 27.

Articolo 27) Sanzioni per mancanza o perdita dei requisiti per l'accreditamento

1. Ai gestori che hanno perso uno o più requisiti viene assegnato dal Dirigente del servizio comunale competente un termine massimo di 60 giorni entro il quale provvedere al ripristino di uno o più requisiti mancanti.

2. Trascorso inutilmente il termine fissato, il Comune concedente procede alla sospensione del provvedimento di accreditamento per un periodo limitato non superiore a due mesi.

3. Decorso inutilmente tale ulteriore termine di sospensione ed accertato il mancato ripristino di uno o più requisiti mancanti, il Dirigente dispone la revoca dell'accreditamento.

4. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché la risoluzione dei contratti d'appalto o delle convenzioni/accordi stipulati, secondo le modalità in essi contenute.

5. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi accreditati.

6. Nel caso di decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento di un servizio educativo si intende decaduto, revocato o sospeso anche l'accreditamento.

Art. 28) Norme di prima attuazione e transitorie

1. I servizi già titolari di autorizzazione al funzionamento che non intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento, presentano la domanda di accreditamento indicando il numero dell'atto di autorizzazione stessa.

2. Il termine di 60 giorni per la concessione dell'accreditamento di cui all'art. 20 del presente regolamento in sede di prima applicazione può essere prorogato di ulteriori 60 giorni, dando atto che, in caso di particolare necessità, si potrà disporre di un'ulteriore proroga di 30 giorni;

3. Per i servizi integrativi, in attesa di una specifica direttiva, è fatta salva la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordo con il Comune.

Articolo 29) Abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente la precedente regolamentazione comunale in materia.

Articolo 30) Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme inerenti i nidi d'infanzia e gli altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia.